



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE DI SALERNO**  
*II Sezione Civile*

Il Tribunale di Salerno, nella persona del dott. Michele Palagano, applicato al presente procedimento ai sensi dell'art. 3 del d.l. n. 117/2025 convertito in legge 148/2025, ha emesso, ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c., la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al RG n. **5972/2024**

*tra*

*Parte\_1* c.f. *P.IVA\_1*, in persona del l.r.p.t., rapp.ta e difesa, giusto mandato in atti, dall'avv. Lucia Manna, c.f. *C.F.\_1*, pec. *Email\_1* e dall'avv. Carmela Galiano, c.f. *C.F.\_2*, pec. *Email\_2* domiciliata come in atti;

*attrice opponente*

*e*

*Controparte\_1* c.f. *P.IVA\_2*, in persona del l.r.p.t., rapp.ta e difesa, giusto mandato in atti, dall'avv. Maria Severino, c.f. *C.F.\_3*, pec. *Email\_3* domiciliata come in atti,

*convenuta opposta*

**CONCLUSIONI**

come in atti.

**MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE**

In via preliminare, si richiamano gli atti delle parti e i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto di cui al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come novellato dall'art. 45, co. 17 della legge 69/2009.

Con atto di citazione ex art. 645 c.p.c., *Parte\_1* ha opposto il provvedimento monitorio n. 1066/2024 emesso da questo Tribunale il 9.6.2024 e notificato l'11.6.2024, avente ad oggetto un asserito credito per prestazione d'opera professionale non saldato.

Più precisamente, l'opponente ha dedotto che in data 11.4.2022 era addivenuta alla stipula di un contratto con la *Controparte\_1* in virtù del quale quest'ultima si sarebbe dovuta occupare dell'assistenza ad un finanziamento ottenuto dal Ministero dell'agricoltura, quale parte dell'<sup>Part</sup> *Parte\_3* [...], da concretizzarsi nella progettazione autorizzativa al rilascio dei titoli abilitativi e alla realizzazione del progetto.

Secondo la prospettazione di parte opponente, orbene, la *Controparte\_1* tuttavia, non avrebbe mai eseguito le prestazioni previste dal contratto al punto che l'odierna opponente, in data 29.4.2024, avrebbe rinunciato al finanziamento.

Il credito azionato con il procedimento monitorio, dunque, quale corrispettivo professionale, non sarebbe dovuto per l'inadempimento della stessa *Controparte\_1*

Preliminarmente, tuttavia, parte opponente ha eccepito che il contratto aveva previsto una clausola compromissoria, volta a deferire ad un collegio arbitrale tutte le controversie in ordine alla validità e/o all'esecuzione dello stesso.

Ha chiesto, pertanto, la nullità e la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, la declaratoria di risoluzione del contratto per altrui inadempimento con la condanna al risarcimento del danno e l'ulteriore condanna al pagamento delle spese di lite in favore dei procuratori antistatari.

Si è costituita la *Controparte\_1* che ha contestato nel merito ogni avverso dedotto rilevando come invece le prestazioni pattuite sarebbero state eseguite e contestando il recesso unilaterale del committente, concludendo, dunque, per il rigetto dell'opposizione, la condanna al risarcimento dei danni per lite temeraria e la condanna alle spese di lite.

Con le memorie ex art. 171 *ter* c.p.c. le parti hanno ribadito le rispettive posizioni e hanno chiesto l'ammissione di mezzi istruttori.

Con provvedimento del 3.10.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, il fascicolo è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c.

Subentrato sul ruolo questo Giudice, con decreto del 25.1.2026 ha proceduto a fissare l'udienza per la discussione, ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c., del 27.2.2026 da tenersi nella forma prevista dall'art. 127 *ter* c.p.c. e autorizzando le parti a depositare memorie conclusive sostitutive della discussione orale entro dieci giorni prima.

Tutto ciò premesso, in via preliminare e assorbente deve accogliersi l'eccezione di incompetenza sollevata da parte opponente e relativa alla clausola compromissoria pattuita tra le parti, la quale è ostativa alla valutazione degli ulteriori motivi di opposizione.

Il contratto sottoscritto tra le parti in data 24.8.2021, allegato da parte opposta e non oggetto di contestazione, all'art. 11 sancisce invero che: *“le parti pattuiscono che tutte le controversie che dovessero nascere in ordine alla validità e/o alla esecuzione del presente contratto e successive integrazioni e/o modifiche, saranno devolute alla decisione di un collegio arbitrale, composto da numero tre arbitri rituali. Ciascuna parte provvederà alla nomina di un arbitro, mentre il terzo arbitro, cui saranno affidate le funzioni di presidente, sarà nominato concordemente dagli arbitri nominati ed in caso di loro disaccordo o inerzia, la nomina sarà fatta, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Salerno. Il collegio arbitrale deciderà secondo diritto e nel rispetto delle forme e modi di cui all'art. 806 c.p.c. e del principio del contraddittorio”*.

Dato il tenore della clausola, da interpretarsi mediante i canoni somministrati dall'art. 1362 c.c., può senz'altro affermarsi che la controversia portata alla cognizione del Tribunale rientri nell'ambito applicativo pattizio, riferendosi, in generale, alla validità e/o all'esecuzione del contratto.

Nella fattispecie, infatti, le parti contestano reciproci inadempimenti e la lite può, pertanto, riferirsi all'esecuzione del contratto. La portata della norma, inoltre, è onnicomprensiva, facendo riferimento a “tutte le controversie relative”.

Per tale ragione, deve trovare accoglimento l'*exceptio compromissi*, la quale, ai sensi dell'art. 819 *ter* c.p.c. è foriera di un'eccezione di competenza in senso tecnico. La stessa norma onera, inoltre, la parte interessata di rilevarla entro la comparsa di risposta che, nel caso di specie, è l'atto di opposizione che ha visto, in via preliminare, proprio sollevare detta questione.

Sul punto, anche la S.C., con pronuncia n. 25939/2021 ha affermato che *“In tema di competenza arbitrale, la presenza di una clausola compromissoria non impedisce di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per il credito scaturente dal contratto, ferma restando la facoltà, per l'intimato, di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione, con conseguente necessità, per il giudice di*

*quest'ultima, di revocare il decreto ingiuntivo ed inviare le parti dinanzi all'arbitro unico o al collegio arbitrale”.*

Per tali ragioni, andrà dichiarata l'incompetenza di questo Giudice e revocato l'opposto decreto ingiuntivo. Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza, anche in considerazione della mancata adesione dell'opposta all'*exceptio compromissi*. Il valore della controversia è determinato ai sensi dell'art. 14 c.p.c. rubricato “cause relative a somme di danaro e a beni mobili”. I parametri da applicare sono quelli previsti dal d.m. 147/2022 nello scaglione di valore da 52.001 a 260.000. La semplicità della questione trattata, inoltre, impone l'applicazione delle tariffe minime.

#### **PQM**

Il Tribunale, definitivamente pronunciandosi, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così ha deciso:

- Dichiarare l'incompetenza di questo Giudice in favore del collegio arbitrale;
- Revoca il decreto ingiuntivo n. 1066/2024 emesso da questo Tribunale il 9.6.2024.
- Condanna la *Controparte\_1* al pagamento delle spese di lite in favore degli avvocati dichiaratisi antistatari che liquida in euro 7.052,00 oltre accessori di legge se previsti.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

*Così deciso, in Salerno, il 28 febbraio 2026*

**IL GIUDICE**  
MICHELE PALAGANO